

“Il regime fiscale di vantaggio (o nuovo regime dei minimi)”

Lo sai che i soggetti di piccole dimensioni beneficiano di un regime agevolato per i primi anni di attività?

Trattasi di regime naturale per persone fisiche residenti, con tassazione agevolata ai fini IIDD e semplificazioni ai fini IVA. **Applicabile dal 2012 per il 1° anno di attività e per i 4 successivi** (anche oltre il 4° anno, ma non oltre il 35° anno di età del soggetto che inizia attività d'impresa/lav. autonomo), anche da soggetti già in attività, a condizione che la stessa sia iniziata dopo il 31/12/2007 (in tal caso transitano nel regime per il periodo residuo).

REQUISITI (art. 27, cc.1-2, D.L. n.98/2011; provv. Ag. Entrate n.185820 del 22/12/2011; circ. n. 17/E del 30/5/2012)

Persone fisiche residenti che esercitano attività d'impresa/lav. autonomo non in forma associata, iniziata (*) dall'1/01/2012 o in data successiva al 31/12/2007, con i seguenti requisiti e condizioni:

(*) si fa riferimento allo svolgimento/inizio effettivo, e non alla mera apertura della partita IVA.

Requisiti (art.1, cc. 96-99, L. 244/2007)	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'anno solare precedente o nell'anno di inizio presumono di: - conseguire ricavi/compensi ≤ 30.000 € (ragguagliati ad anno); - non effettuare cessioni all'esportazione e assimilate, servizi internazionali, op.ni con Stato Città Vaticano o Rep. San Marino, op.ni non imponibili per trattati/accordi internazionali; - non sostenere spese lav. dipendente/coll. non occasionali, part.ne utili per apporto di solo lavoro. • Nel triennio precedente, non aver effettuato acquisti di beni strumentali (anche locazione/leasing) >15.000€. • Non avvalersi di regimi speciali IVA (agricoltura, sali/tabacchi, fiammiferi, editoria, telefonia pubblica, intrattenimenti e giochi, agenzie viaggi, vendite all'asta e a domicilio, agriturismo, beni usati). • NO cessioni fabbricati/terreni edificabili (art.10, n.8, DPR 633/72) o mezzi trasporto nuovi (art.53 DL 331/93); • No partecipazioni in società di persone o assimilate o a SRL trasparenti
Condizioni (art.27, c.2, DL 98/2011)	<p>Al momento dell'inizio dell'attività, devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non aver effettivamente esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, prof.le o d'impresa anche in forma associata o familiare (triennio calcolato in base al calendario comune); • la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa pratica obbligatoria). Nessun ostacolo se: il contribuente ha perso il lavoro/è in mobilità per cause indipendenti da propria volontà; ha svolto lav. dip. a tempo deter. o coll. coord. per un periodo di tempo ≤18 mesi; • c) se proseguimento attività d'impresa svolta da altro soggetto ricavi realizzati periodo precedente ≤ 30.000€.
<p>Può accedere al regime anche chi prima dell'1/1/2012 aveva già optato per il regime “nuove iniz. prod.”(art. 13 L. 388/2000) o per il regime ordinario (fermo restando vincolo triennale per l'opzione: in tale caso i benefici proseguono per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni).</p>	
<p style="text-align: center;">USCITA DAL REGIME</p>	
<p>a) per opzione (anche in sede di inizio attività): possibile optare per regime ordinario (o semplificato), o regime contabile agevolato (art. 27, c.3, D.L.98/2011). b) per legge: per il venir meno dei requisiti.</p>	
<p>Attenzione: Se si esce dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non si può più rientrarvi (pur in presenza dei requisiti).</p>	
Decorrenza	<p>L'uscita dal regime ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti; • dall'anno in corso nel caso di ricavi/compensi > 45.000€: necessità di porre in essere adempimenti dall'anno in corso (liquidazioni IVA, scritture contabili, dichiarazioni). Obbligo di applicazione del regime ordinario per il successivo triennio. <p>Attenzione: il regime può cessare anche se i requisiti vengono meno a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo che ha elevato i ricavi oltre la soglia massima.</p>
<p style="text-align: center;">CARATTERISTICHE DEL REGIME</p>	
Agevolazioni	<p>Imposta del 5% (sostitutiva di IRPEF e add.li. Calcolata su redd. impresa/lav.aut. determinato con il “principio di cassa”); non assoggettabilità a RA (previa apposita dich.ne o indicazione in Ft.); esonero da spesometro, black list; esonero da: registrazione e tenuta scritture contabili, registro ben amm.li, adempimenti IVA (liquidazioni, versamenti, acconto, com.ne e dichiarazione). Escluso addebito IVA per rivalsa e detrazione IVA acquisti; esclusa IRAP e relativa dichiarazione; esonero da studi di settore.)</p>
Adempimenti	<p>Numerare/conservare le FT.acq./vend./boll.dog.; certificare corrispettivi; integrare FT. acq. intracom./reverse-charge; Intrastat; iscrizione Vies; rettifica IVA (a debito, quando entra nel regime; a “favore”, in uscita dal regime, per recuperare detrazione non operata sui beni acquistati durante il regime agevolato e l'eventuale IVA da rettifica versata in sede di ingresso).</p>